



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 26201/3443 1980
protocollo
N. 106/1980 della pratica

IN SANATORIA

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. GALEOTTI LUCIO (s.r.l. S.G.S. (C.F. 00087720454))
per essere autorizzato a variante al progetto per lavori di ampliamento di
fabbricato ad uso industriale in via Stabbio a Carrara

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 15.12.1980 n. 41;

la licenza di costruzione del 31 Marzo 1980 n. 106

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; 28.1.77 n. 10

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il pagamento degli oneri di cui alla Legge 28.1.77 n. 10 (Rev.

n. 1678 del 22.2.82 di L. 203.800.=)

visto il regolamento edilizio comunale

~~ACCORDI~~

CONCEDE IN SANATORIA

il sig. s.r.l. S.G.S. di GALEOTTI LUCIO residente in Carrara loc. Stabbio
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edili-
zia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Ai sensi dell' art. 18 comma 1° della legge 2/2/1974 n. 64 i lavori oggetto della presente concessione non possono essere iniziati senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze di cui sono dotati le norme vigenti. L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato a mezzo di lettera circolare o mediante lettera raccomandata con R.R. con timbro, nemmeno al Sindaco o all' Ufficio Tecnico della Regione o dell' Ufficio del Genio Civile secondo le competenze vigenti a norma dell' art. 17 comma 1° della citata legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell' art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 4 Novembre 1983

R I L A S C I O — Carrara li

S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]



Consegnata da *[Signature]* a mano di *[Signature]* il 11.9.84